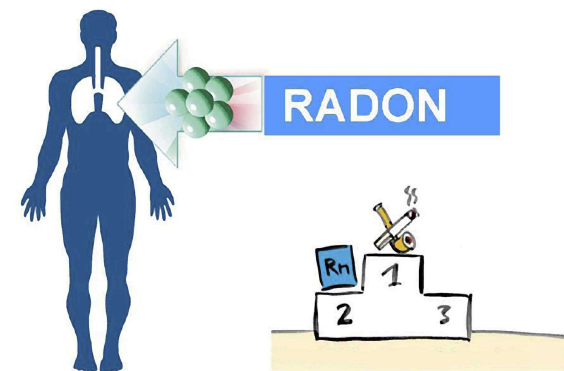


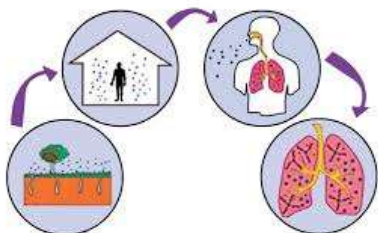


Il radon è un gas naturale radioattivo, se inalato all'interno degli edifici può diventare pericoloso, rappresenta infatti la seconda causa di morte per il cancro del polmone dopo il fumo di sigaretta. In Italia per tutelare la salute delle persone, la concentrazione massima prevista dalla normativa vigente è di 300 Bq/m³, negli edifici esistenti al 31/12/2024.

Cosa è il gas Radon?

Il **radon** un gas nobile, presente un po' ovunque, all'esterno degli edifici non rappresenta un pericolo, lo diventa negli ambienti chiusi se inalato. Le vie di ingresso sono:

Il suolo, i materiali da costruzione, l'acqua, le fessurazioni, gli impianti



Contattami

Per avere maggiori informazioni sui limiti di legge, sui rimedi e per salvaguardare la tua salute e quella dei tuoi cari, richiedi un sopralluogo gratuito.

Sono un tecnico abilitato ai sensi dell'art.15 del D.lgs 101/2020 e s.m.i. in interventi di risanamento da radon negli edifici privati, luoghi di lavoro, esercizi commerciali, scuole, palestre, ospedali, case di cura e di riposo, ecc.

Geom. **Roberto Magani**

Telefono: **349 7560568**

Posta elettronica: uxc.radon@gmail.com



**ESPERTO QUALIFICATO
IN INTERVENTI DI
RISANAMENTO GAS RADON**

Geom. Roberto Magani

- Via Tergola 44B, **Padova**
- Via Palugana Nord 28, **Ospedaletto Euganeo**



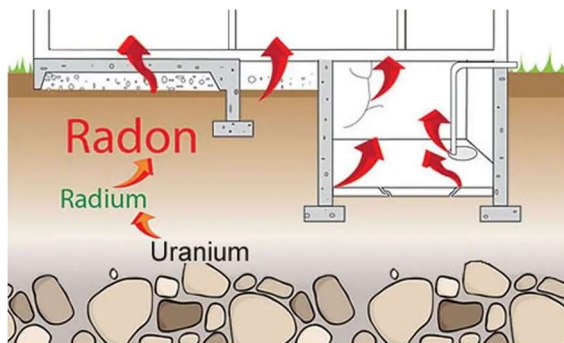
**ESPERTO
QUALIFICATO
IN INTERVENTI
DI RISANAMENTO
GAS RADON**



Geom. Roberto Magani

Principali fonti di ingresso:

Rocce e suolo, Tubature, Crepe e acqua,
Materiali da costruzione, Pozzetti e camini,
Finestre e aperture interne

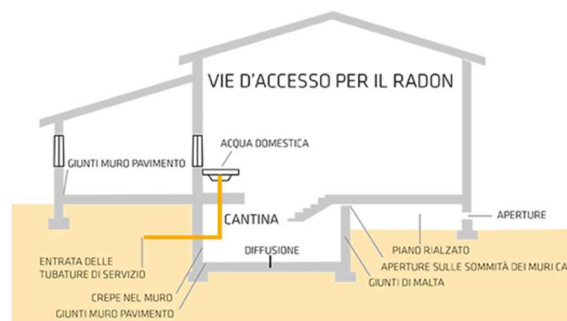


Come si misura

Per conoscere le concentrazioni presenti negli edifici, è necessario munirsi di dosimetri passivi, rivolgendosi ai laboratori certificati, oppure all'Enea o l'Arpa locale, senza avventurarsi con acquisti *online* su siti generici. Il kit di misura viene spedito a domicilio ad un costo di circa 90 euro +IVA. Le misure di solito iniziano in autunno-inverno, per le abitazioni vanno effettuate nei locali più vicini al terreno e nelle stanze dove vi è una maggiore occupazione (soggiorno e camere da letto), per i luoghi di lavoro le misure vanno eseguite in tutti i locali. Per i locali di dimensioni < 100 m², occorre un punto di misurazione ogni 50 m²; per i locali di dimensioni > 100 m², occorre un punto di misurazione ogni 100 m². Per le procedure è consigliabile farsi supportare da professionisti tecnici esperti in risanamenti gas radon.

Se le concentrazioni sono superiori ai 300 Bq/m³?

Per concentrazioni che vanno oltre la soglia raccomandata di 300/Bq m³ l'**ESPERTO QUALIFICATO IN RISANAMENTI RADON**, farà tutte le opportune valutazioni sulla tipologia dell'edificio, la natura del terreno e deciderà il tipo di intervento di mitigazione.



Ci sono diversi modi (con diversa efficacia) per ridurre la concentrazione nei luoghi chiusi, tra cui:

- **depressurizzare il suolo**, realizzando sotto o accanto la superficie dell'edificio un pozzetto per la raccolta del radon, collegato a un ventilatore.
- **pressurizzazione dell'edificio**: aumentando la pressione interna, si può contrastare la risalita del radon dal suolo.
- **migliorare la ventilazione dell'edificio**

"Ogni anno in Italia muoiono circa 3500 persone per il gas Radon"



Obblighi degli esercenti e dei datori di lavoro

Tutti i proprietari di attività commerciali, aziende, dirigenti scolastici, gestori di palestre, studi medici, professionali, ecc. hanno l'obbligo secondo l'**art.17 del Decreto 101/2020** di procedere alle verifiche. Se le concentrazioni non superano i 300 Bq/m³, l'esercente ripeterà le misure dopo otto anni, se invece sono superiori dovrà entro due anni attraverso il tecnico qualificato in risanamento attuare misure correttive per abbassare i livelli e ripetere la valutazione dopo quattro anni. Se le concentrazioni non si riescono a ridurre dovrà avvalersi di un Esperto qualificato in radioprotezione.

Sono luoghi di lavoro anche le abitazioni dove si svolgono attività professionali, o dove sono presenti *baby sitter* o badanti, ecc.

L'esercente che non effettua le misurazioni secondo legge è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda di cui al D.lgs. 101/2020 e s.m.i.